

ALLEGATO "A" ALLA RACC. 23076

STATUTO

"ARNO-ASSOCIAZIONE RICERCA NEUROLOGICA" ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente "ARNO-ASSOCIAZIONE RICERCA NEUROLOGICA ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Viareggio attualmente in Via Scirocco n. 53 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

Di promuovere sotto ogni forma ed in ogni modo lo sviluppo ed il progresso degli studi e della ricerca biomedica e sanitaria nel campo della scienza medica e delle altre scienze o discipline che a questa possono essere di supporto o di ausilio.

In particolare per lo sviluppo degli studi e delle ricerche di neurologia clinica.

	Finalità	
	L'associazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti gli	
	studi e le ricerche (e quindi gli studiosi e i ricercatori)	
	indirizzati nel senso sopra indicato e nei campi sopra speci-	
	ficati.	
	I fondi e le attività' dovranno essere utilizzati per	
	l'incoraggiamento e il finanziamento degli studi e delle ri-	
	cerche sopra indicati .	
	Attività	
	Gli associati si impegneranno prevalentemente per	
	l'acquisizione di strumentazioni e materiali , per	
	l'organizzazione di convegni e le relative spese di pubblica-	
	zione, nonchè per prestazioni di servizi tecnici e amministra-	
	tivi finalizzati alle attività' di ricerca promosse	
	dall'Associazione , per il conferimento di borse di studio ,	
	di viaggio e di soggiorno , di premi e compensi per gli studi.	
	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di	
	utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività	
	di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le	
	seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5,	
	co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,
e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice
del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse ge-
nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-
condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministe-
riale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente
operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice
del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura
non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con
il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministe-
riale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà che si impegnano a realizzare lo scopo dell'associazione, altre a ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare alla Giunta Esecutiva una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La Giunta esecutiva delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura della Giunta Esecutiva, nel libro degli associati.

La Giunta Esecutiva deve, entro 60 giorni, motivare la delibe-

razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Giunta Esecutiva , chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *se maggiorenni*
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-

menti interni;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione della Giunta Esecutiva e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ratifica del recesso

ART. 6

(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva
- il Presidente dell'Associazione
- Organo consultivo tecnico Scientifico
- l'Organo di controllo, ove nominato
- Il o i Presidenti Onorari

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea degli associati e' l'organo deliberativo dell'associazione; essa potrà essere ordinaria e straordinaria.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese , nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati . I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e se-

	conda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5	
	giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo	
	risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa	
	la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno	
	un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se richiesto, il soggetto incaricato della revisione lega-	
	le dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzio-	
	ne dell'eventuale patrimonio residuo;	
	- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze:

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della metà dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti

degli associati

ART. 8

(Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza della Giunta Esecutiva tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- su proposta del Presidente , la giunta esecutiva puo' puo' nominare coordiantori locali allo scopo di promuovere e divulgare le iniziative dell'Associazione.

- La giunta esecutiva con propria deliberazione può conferire la qualifica di " Associato Onorario " alle persone che hanno acquisito particolari benemeritenze e hanno sostenuto l'associazione

-deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

La Giunta Esecutiva è formata da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati (*la cooptazione non è ammessa; non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti perché non contrasta con il principio di elettività*).

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione della Giunta esecutiva avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando è presente

la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento alla Giunta Esecutiva anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza).

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto la Giunta Esecutiva e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con

la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato della Giunta esecutiva, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Giunta Esecutiva , Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10

(Organo Consultivo tecnico - scientifico)

L'organo consultivo tecnico-scientifico dell'Associazione è il Direttore Scientifico; egli è nominato con delibera dell'Associazione stessa e deve essere scelto tra medici specialistici in Neurologia che si siano particolarmente distinti nel campo clinico e della ricerca. La durata della sua carica è triennale: alla scadenza potrà essere confermato. In caso di

dimissioni, per la nomina del sostituto verrà convocata l'assemblea straordinaria.

Al direttore scientifico non compete alcun compenso. Al direttore scientifico compete l'espressione del parere in merito alla formulazione di proposte ed alla verifica di programmi. Di tali pareri si avvale l'assemblea o l'organo amministrativo per le deliberazioni inerenti i suoi programmi scientifici e per l'utilizzazione dei fondi i medesimi destinati.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-

diretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene ap-

provato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Giunta esecutiva : sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni de-

gli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: GIANFRANCO ANTOGNOLI - GIUSEPPE GALLI - FABRIZIO DIO-
LAIUTI - UBALDO BONUCCELLI - POLI PAOLO - PANCETTI IVANO -
ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.